

AUTHOR AND VICTIMS OF CRIME

Between assessment and recognition: a comparative analysis

AUTORE E VITTIMA DI REATO TRA VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO: UN'ANALISI COMPARATA

DOCUMENTO D'INTESA

PERICOLOSITA' SOCIALE, IMPUTABILITA' E PERIZIA CRIMINOLOGICA

Documento promosso dal comitato scientifico della Scuola di Alta Formazione
in Scienze Criminologiche e Investigative – CRINVE.

Oggetto: Proposta di discussione per una riforma legislativa a valere sul Codice Penale e di
Procedura Penale.

Prot. n. 55698 CS/GS

Discusso nella riunione plenaria del: mercoledì 18/11/2009

PREMESSA

La concettualizzazione ottocentesca della pericolosità sociale, che ha generato poi l'ideologia della difesa sociale, ha introdotto nel sistema penale italiano il principio del "doppio binario".

Pene e misure di sicurezza, all'interno del nostro sistema sanzionatorio/punitivo, si pongono in modo complementare ed alternativo allo stesso tempo. La coesistenza di due situazioni diverse (la pena colpisce l'individuo per ciò che ha commesso; la misura di sicurezza colpisce l'individuo per ciò che -e solo se- "è" socialmente pericoloso), rappresenta il nocciolo del problema.

La "**pericolosità sociale**" è una condizione individuale di difficile dimostrabilità in termini oggettivi: sia perché il significato di "pericolo" (da cui si ricava poi "pericolosità" e "pericoloso") è legato a punti di osservazione non riconducibili ad un unico riferimento; sia perché, e soprattutto perché, il nostro codice penale ha accolto la formulazione di "pericolosità sociale" assumendola nel suo significato "prognostico", di stampo quindi "medico", quale probabilità di recidiva criminale

AUTHOR AND VICTIMS OF CRIME

Between assessment and recognition: a comparative analysis
AUTORE E VITTIMA DI REATO TRA VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO: UN'ANALISI COMPARATA

ricavata da elementi solo formalmente "oggettivi" (si veda l'art. 133 C.P., nel quale si introduce tra l'altro l'idea di "capacità a delinquere". Lo stesso articolo 133 C.P. è la fonte per dichiarazioni giudiziali quali l'abitudine a delinquere, la professionalità del crimine e la "tendenza" a delinquere).

IL PROBLEMA

La "pericolosità sociale", in quanto condizione individuale che il giudice ha la "facoltà" di dichiarare nella sentenza, appartiene in astratto sia agli autori di reato imputabili sia a quelli semi-imputabili, sia ai non imputabili: chiunque commetta un reato, quindi, è potenzialmente "socialmente pericoloso" e in quanto tale passibile di vedere applicate alla sua persona congrue misure di sicurezza. La "pericolosità sociale" è stata, ed è tuttora, anche uno strumento di controllo sociale e di disciplinamento rivolto ad individui, a gruppi, a strati sociali che una parte della società rifiuta. *Lo strumento che doveva essere curativo per l'organizzazione sociale è diventato da subito la sua malattia.* La società non può essere studiata secondo una prospettiva di salute o malattia: il diritto penale, al contrario, ha sposato questa mistificazione.

Ciò che in linea di principio occorre chiedersi è se la valutazione della pericolosità, fondata sui criteri prognostici ormai dati per buoni, sia utile a qualcosa: il difficile (se non impossibile) reinserimento sociale dei condannati e dei sottoposti alle misure di sicurezza, sembrerebbe dimostrare il contrario; quindi a meno che non si voglia perpetuare un sistema dai costi sociali troppo elevati, occorre individuare un altro strumento.

LA PROPOSTA

Occorre forse sostituire uno strumento predittivo (consapevoli che nessuna scienza è così esatta da dirci come si comporteranno gli individui, giacché i comportamenti sono sempre il prodotto di relazioni) con uno strumento descrittivo che metta il giudice nella condizione di sapere chi si trova davanti per modulare un congruo "castigo" (di questo si tratta) orientato al suo recupero sociale. Le malattie si curano; gli ostacoli sociali si rimuovono. La "perizia criminologica" potrebbe rivelarsi utile per capire chi è l'individuo: capire non significa "giustificare" per cui questa semplificazione occorre respingerla da subito. D'altra parte la perizia criminologica non può essere considerata come la versione cadetta della perizia psichiatrica: occorre rifiutare la logica conservatrice che pretende di "patologizzare" la realtà per proseguire in una strada che non porta da nessuna parte: o meglio, che conduce in carcere o nelle colonie penali gli esclusi di sempre.

AUTHOR AND VICTIMS OF CRIME

Between assessment and recognition: a comparative analysis
AUTORE E VITTIMA DI REATO TRA VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO: UN'ANALISI COMPARATA

LO STATO DEI FATTI

Il Codice Penale vigente è un pezzo di antiquariato che ha conservato intatta la sua struttura ma che sotto la sua ritoccata vernice esibisce una ruggine antica: stranamente sopravvissuto al fascismo, periodo nel quale è stato formulato, non è mai stato seriamente messo in discussione. Le abrogazioni sono state parziali (appunto "ritocchi"): l'impianto si è conservato integro. Il sistema penale che è una struttura complessa di per sé, ad un osservatore qualsiasi appare costruito su tre livelli: un primo livello è quello delle fondamenta, rappresentate dal diritto sostanziale e dalla filosofia che lo ha prodotto; un secondo livello, rappresentato dalla procedura penale, è lo strumento attraverso cui si rende possibile il funzionamento del meccanismo penale/giudiziario; il terzo livello è rappresentato dall'esecuzione penale, ossia da ciò che rende possibile l'applicazione concreta delle sanzioni fissate dal diritto sostanziale e dichiarate dal diritto procedurale. Nel nostro paese si sono riformati i codici dell'esecuzione penale (Riforma del Diritto Penitenziario del 1975), della procedura penale (Riforma del 1989) mentre il codice penale è rimasto intatto. Le fondamenta del sistema penale sono rimaste quelle del 1930: questo non può essere un vantaggio. Esse ripropongono un'idea di delinquente -e di società che si deve difendere- ancorate alla visione tardo positivista, di punizione e pericolosità sociale, che hanno generato due problemi fondamentali.

Il primo è legato al *funzionamento delle riforme tentate* (del 1975 e del 1989): ipotizzare che strumenti nuovi potessero funzionare con un motore vecchio (il codice penale) è stato un errore. Non "funziona" la macchina punitiva; non "funziona" la macchina processuale. Il nostro problema è il diritto penale "sostanziale" che ripropone un'idea di uomo delinquente e di società -ancorati all'idea positivista, perché questo è, nei fatti, anche se non lo si dice- che non esistono più da un secolo e oltre. Il secondo è invece un *problema culturale*: attraverso la motivazione della "pericolosità" si riproduce un disciplinamento sociale che anziché tentare la strada dell'integrazione promuove l'esclusione. L'autore di reato come "anormale in senso sociale", quasi che la devianza fosse la condizione propria di un'umanità minore e non della generalità degli individui; l'autore di reato come "anormale in senso psichiatrico", come se attraverso lo schermo della patologia (reale o no) si possa superare l'obbligo che la società ha di rispondere a se stessa, per come si occupa di vittime e di autori.

Attribuire un senso alla ricerca pre-processuale (dibattimentale) e infra-processuale (ancora: dibattimentale) mediante la perizia criminologica, significa restituire non tanto la "Verità" quanto la "comprensibilità" di un reato. Comprendere non significa "Giustificare". La perizia criminologica, come la Scienza, "comprende" una parte di realtà: alla Giustizia non si può chiedere di meno.